

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 40 del 30 Novembre 2010

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SOMMARIO

Titolo I- DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 - Finalità.....	5
Articolo 2- Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica ..	5
Articolo 3- Aree di intervento omogenee.....	6
Articolo 4- Interventi pubblici e interventi privati.....	6
Articolo 5- Commissione per la qualità architettonica ed ambientale del cimitero.....	7
Titolo II- USI DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI.....	8
Articolo 6- Terminologia e sepolture.....	8
Articolo 7- Usi del suolo.....	9
Articolo 8- Colombari.....	10
Articolo 9- Colombari avelli.....	10
Articolo 10- Colombari nicchie cinerarie.....	11
Articolo 11- Colombari ossari.....	12
Articolo 12- Cappelle di famiglia.....	12
Articolo 13- Campo di tumulazione /tombe.....	13
Articolo 14- Campo di inumazione/fosse.....	13
Articolo 15- Campo di inumazione/fosse bimbi.....	14
Articolo 16-Cippi commemorativi e monumenti.....	15
Articolo 17- Servizi funzionali.....	15
Articolo 18- Oratorio.....	15
Articolo 19-Camera mortuaria.....	15
Articolo 20- Servizi igienici.....	16
Articolo 21- Percorsi.....	16
Articolo 22- Ingressi e recinzioni.....	17
Articolo 23- Aree verdi e arredi.....	17
Articolo 24- Parcheggi.....	17

Articolo 25- Parchi e giardini della memoria	18
Articolo 26- Zone filtro e di riqualificazione del recinto	18
Articolo 27- Attività commerciali	19
Articolo 28- Attrezzature impiantistiche.....	19
Articolo 29- Cambio d'uso.....	19
Titolo III- ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE D'INTERVENTO	21
Articolo 30- Interventi edilizi	21
Articolo 31- Titoli abilitativi per gli interventi edilizi.....	21
Articolo 32- Manutenzione ordinaria	24
Articolo 33- Manutenzione straordinaria	25
Articolo 34- Ripristino tipologico e adeguamento normativo	26
Articolo 35- Ristrutturazione edilizia	26
Articolo 36- Ristrutturazione urbanistica.....	27
Articolo 37- Demolizione.....	28
Articolo 38- Intervento di nuova costruzione	28
Titolo IV-MODALITA' DI INTERVENTO	31
Articol 39- Intonaci.....	31
Articolo 40- Coloriture.....	31
Articolo 41- Rivestimenti.....	31
Articolo 42-Elementi di finitura	32
Articolo 43- Elementi decorativi / Lapidi	32
Articolo 44- Porte e Serramenti.....	32
Articolo 45- Spazi aperti e pavimentazioni	32
Articolo 46- Assetto delle strutture verticali	33
Articolo 47- Prescrizioni materiche e formali di settore	33
Titolo V- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	35
Articolo 49- Validità del PC	35
Articolo 50- Programmazione	35

Articolo 51- Regolamenti e piani particolareggiati	35
Articolo 52- Rinvii e deroghe	35
Art. 48- norme transitorie.....	35

ALLEGATO 1

Prescrizioni di settore ed essenze arboree ammesse all'interno del recinto cimiteriale.

ALLEGATO 2

Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni.

ALLEGATO 3

Tavola usi cimitero.

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Villa San Pietro (di seguito PRC) persegue le finalità previste dal D.P.R. 285/1990, sulla base dei seguenti criteri generali:

- 1) la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ampliamento, con la finalità di ottimizzare la gestione della struttura esistente (vecchio cimitero);
- 2) il mantenimento dei caratteri architettonici - tipologici dei singoli manufatti;
- 3) il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari;
- 4) il miglioramento della sicurezza e il raggiungimento del requisito di accessibilità, anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla Legge 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.R. 503/1996 e successive integrazioni;
- 5) la gestione della programmazione cimiteriale.

ARTICOLO 2- DEFINIZIONI, AMBITI DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

- 1) Costituisce il sistema cimiteriale l'insieme delle porzioni di territorio interessate dai singoli complessi dei cimiteri comunali (nuovo e vecchio) e delle aree di pertinenza.
- 2) Costituiscono le aree cimiteriali le porzioni di territorio interessate dalle strutture cimiteriali, così come individuate dal P.U.C. .
- 3) Costituiscono le aree di pertinenza tutte le aree esterne alle aree cimiteriali, e interne alle fasce di rispetto, a servizio dell'attività cimiteriale.
- 4) Costituiscono ambiti di applicazione le aree cimiteriali e le aree di pertinenza individuate dal P.U.C. All'interno delle aree cimiteriali il PRC è prescrittivo, mentre nelle fasce di rispetto ha valenza consultiva.
- 5) Costituiscono i Settori Cimiteriali (come individuati nell'Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali") le porzioni interne alla nuova area cimiteriale (nuovo cimitero) corrispondenti ad organismi architettonici autonomi con elementi e caratteristiche riconducibili a progettazione e realizzazione unitaria, anche per gli oggetti di finitura e arredo cimiteriale.
- 6) Costituiscono le Unità base le minime porzioni interne ai settori, omogenee per tipologia di sepoltura e caratteri architettonici e ornamentali.

- 7) Il PUC individua l'area cimiteriale dell'abitato con la relativa fascia di rispetto.
- 8) Il PRC definisce per ciascuna delle aree di intervento omogenee (art.3) interne alle aree cimiteriali, le categorie di intervento (titolo III), e la relativa disciplina edificatoria.
- 9) Le presenti norme disciplinano gli interventi costruttivi (titolo III), le destinazioni d'uso, le funzioni e le tipologie di sepoltura (titolo II) nel sistema cimiteriale.

All'interno dell'area cimiteriale sono individuati ambiti di applicazione così identificati:

Vecchio Cimitero

- Zone meritevoli di conservazione;

Nuovo Cimitero

- Zona di completamento-espansione, corrispondente all'area individuata dal PUC, già esistente alla data di adozione del piano.
- Le disposizioni attuative relative a ciascun ambito omogeneo identificato sono precisate nei successivi articoli

ARTICOLO 3- AREE DI INTERVENTO OMOGENEE

Il PRC individua le seguenti aree di intervento all'interno dell'area cimiteriale e della fascia di rispetto:

Vecchio cimitero:

- 1) Area di valorizzazione, che comprende manufatti di buona qualità realizzati in epoca recente;
- 2) area di riqualificazione, che comprende manufatti di bassa qualità realizzati in epoca recente e di scarso pregio architettonico e artistico;
- 3) area di riconfigurazione morfologica, che comprende manufatti incongrui per tipologia, uso e caratteri morfologici (ingressi, sepolture, ecc.);

Nuovo cimitero:

- 1) Nuova area cimiteriale, che comprende area libera sulle quali realizzare gli interventi previsti come da progetti approvati;
- 2) Gli interventi nelle aree di cui al precedente comma, sono da attuarsi mediante i titoli abilitativi previsti dal Titolo III delle presenti norme.

ARTICOLO 4- INTERVENTI PUBBLICI E INTERVENTI PRIVATI

Il PRC individua e disciplina gli interventi pubblici realizzati direttamente dal Comune e quelli realizzati dai privati in quanto concessionari ovvero proprietari.

- 1) Al Comune spetta:

- a) la pianificazione di eventuali espansioni sulla base degli esiti forniti dai dati statistici.
 - b) l'approvazione dei piani di manutenzione eseguiti, per settori omogenei, e con progetti architettonici unitari per le singole aree di pertinenza cimiteriale, attrezzature impiantistiche (art.29), percorsi (art.22), aree verdi e arredi (art.24), ingressi e recinzioni (art.23), servizi funzionali (art. 18) e le parti comuni degli edifici per le sepolture collettive (artt. 9,14,15).
 - c) l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale previste dalle presenti norme.
- 2) Al Privato sono consentiti interventi edilizi limitatamente a cappelle, tombe, avelli (come definiti all'art.6) nel rispetto delle prescrizioni del presente PRC, oltre alla manutenzione ordinaria di cui all'art. 33.

ARTICOLO 5- COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE DEL CIMITERO

Il PRC individua gli interventi per i quali è necessario il parere dell'Ufficio tecnico comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

TITOLO II- USI DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI

ARTICOLO 6- TERMINOLOGIA E SEPOLTURE

Le sepolture possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in avelli, cripte, ossarietti, nicchie cinerarie, tombe, cappelle, ecc., in manufatti di varia natura. Le sepolture ad inumazione possono essere comuni o distinte.

Gli usi all'interno delle aree cimiteriali sono regolati dalle seguenti definizioni:

- 1) **Avello:** loculo contenente bare;
- 2) **Camera ardente:** luogo dove mantenere prima della sepoltura un feretro e dove svolgere i riti di commiato;
- 3) **Camera mortuaria:** luogo dentro un cimitero nel quale possono sostare temporaneamente feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa della sepoltura definitiva;
- 4) **Campo di inumazione:** aree adibite alle sepolture in fossa;
- 5) **Campo di tumulazione:** aree adibite alle sepolture in manufatti di varia natura (cappelle/edicole, tombe);
- 6) **Cappella/Edicola:** struttura o costruzione fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o di una confraternita;
- 7) **Cinerario:** luogo confinato di conservazione di ceneri;
- 8) **Cippo commemorativo:** opera scultorea fuori terra, con funzione commemorativa, priva di inumazione o tumulazione connessa;
- 9) **Colombario/Quadro:** struttura o costruzione a nicchia fuori terra, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- 10) **Cripta:** struttura o costruzione sotterranea, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- 11) **Fossa:** buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni, ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- 12) **Inumazione:** sepoltura di feretro in terra;
- 13) **Loculo:** vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità;

- 14) Loculo areato: loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere;
- 15) Nicchia cineraria: loculo destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e in relazione alla capienza;
- 16) Oratorio: luogo di culto interno al cimitero, destinato agli uffici funebri religiosi e alle funzioni;
- 17) Ossarietto: loculo destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e
- 18) Ossario: luogo confinato di conservazione di ossa (cassetta o loculo);
- 19) Giardino della Memoria: giardino interno al recinto cimiteriale, avente duplice funzione:
 - Area attrezzata per la dispersione delle ceneri;
 - Utilizzo delle facciate posteriori delle cappelle di famiglia, che si affacciano sul giardino interno, per fissare le lapidi di defunti estumulati;
- 20) Sepoltura: il seppellimento di spoglie mortali o anche la indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento, quale fossa, loculo, tumulo, tomba;
- 21) Tomba: manufatto semi-ipogeo costituito da una parte monumentale fuori terra e da una camera sepolcrale destinata alle sepolture collocata prevalentemente al di sotto del piano di campagna;
- 22) Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta resti o urna cineraria;
- 23) Urna cineraria: contenitore di ceneri;
- 24) Vestibolo: Parte esterna antistante le tombe e le edicole sufficiente a garantire la movimentazione dei feretri in condizione di sicurezza.

ARTICOLO 7- USI DEL SUOLO

Il PRC individua all'interno dell'area cimiteriale e delle aree di pertinenza i seguenti usi:

- 1) Colombari avelli
- 2) Colombari nicchie cinerarie
- 3) Colombari ossari
- 4) Cappelle/edicole
- 5) Campi di tumulazione/ tombe
- 6) Campi di inumazione/fosse
- 7) Campi di inumazione/ fosse bimbi
- 8) Cippi commemorativi e monumenti

- 9) Servizi funzionali
- 10) Camera mortuaria
- 11) Servizi igienici
- 12) Percorsi
- 13) Ingressi e recinzioni
- 14) Aree verdi e arredi
- 15) Giardino della memoria
- 16) Parcheggi
- 17) Attività commerciali

ARTICOLO 8- COLOMBARI

Il PRC distingue tali strutture in funzione dell'uso, in :

- 1) Colombari Avelli;
- 2) Colombari Nicchie cinerarie;
- 3) Colombari Ossarietti

La costruzione dei manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e alle indicazioni costruttive indicate nelle schede tipologiche dell'Allegato 2 "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni".

ARTICOLO 9- COLOMBARI AVELLI

- 1) L'uso a colombari avelli è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PRC, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
- 2) I colombari possono essere realizzati in file sovrapposte, fino ad un massimo di 3 file per piano.
- 3) I colombari devono essere disposti in serie continue, e la prima fila deve essere rialzata da terra di almeno 25 cm.
- 4) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, di dimensioni pari a quelle del feretro aumentate lateralmente all'ingresso al loculo di almeno 80-100 cm, come previsto dal D.P.R. 285/90.
- 5) La struttura del loculo, sia che venga costruito in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, come previsto dal D.P.R. 285/90.
- 6) Le solette orizzontali del loculo devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250

chilogrammi/metro quadrato, come previsto dal D.P.R. 285/90.

- 7) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà, come previsto dal D.P.R. 285/90.
- 8) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, con una pendenza minima del 2,5%, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido, come previsto dal D.P.R. 285/90.
- 9) La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna, oppure con materiali di caratteristiche di stabilità e spessori che assicurino la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica, come previsto dal D.P.R. 285/90.
- 10) La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto dispone l'art. 13, comma 13.2, della circolare n. 24/93 della Direzione Generale Servizi di Igiene Pubblica, e precisamente le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 2,25 metri di lunghezza, 0,75 metri di larghezza e 0,70 metri di altezza.
- 11) Le strutture ad avelli esistenti, ove previsto dal PRC il riutilizzo ad avello delle stesse, devono essere adeguate dimensionalmente uniformandosi a quanto dispone l'art. 13, comma 2, della Circolare n. 24/93.
- 12) Nelle strutture ad avelli di nuova costruzione è permessa l'adozione di avelli areati, realizzati secondo specifiche tecniche preventivamente approvate dall'ASL competente e dopo le opportune verifiche di impatto degli stessi sull'ambiente. I loculi areati, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate, possono essere realizzati anche riadattando strutture esistenti.
- 13) I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, e la durata della concessione, devono rispettare le prescrizioni di Settore (Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali").

ARTICOLO 10- COLOMBARI NICCHIE CINERARIE

- 1) L'uso a colombari nicchie cinerarie è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PRC, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 285/1990.
- 2) Le nicchie cinerarie devono essere realizzate in file sovrapposte, per un massimo di 3 file (comunque la loro sovrapposizione non deve oltrepassare in altezza il muro di cinta), anche utilizzando soluzioni prefabbricate che non incidono sulle strutture esistenti.
- 3) La chiusura del loculo deve essere realizzata con piastra in marmo chiaro o altro materiale, di colore chiaro, resistente all'azione degli agenti atmosferici, come previsto dalla Circolare n. 24/93.

- 4) La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto dispone l'art. 13, comma 2, della Circolare n.24/93, e precisamente le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 0,70 metri di lunghezza, 0,30 metri di larghezza e 0,30 metri di altezza.
- 5) I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi devono rispettare le prescrizioni di Settore (Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali").

ARTICOLO 11- COLOMBARI OSSARI

- 1) L'uso a colombari ossari è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PRC, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
- 2) Gli ossari devono essere realizzati in file sovrapposte, per un massimo di 3 file (comunque la loro sovrapposizione non deve oltrepassare in altezza il muro di cinta), utilizzando anche soluzioni prefabbricate che non incidono sulle strutture esistenti.
- 3) La chiusura del loculo deve essere realizzata con piastra in marmo chiaro o altro materiale, di colore chiaro, resistente all'azione degli agenti atmosferici, come previsto dalla Circolare n.24/93.
- 4) La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto dispone l'art. 13, comma 2, della Circolare n.24/93, e precisamente le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 0,70 metri di lunghezza, 0,30 metri di larghezza e 0,30 metri di altezza.
- 5) I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi devono rispettare le prescrizioni di Settore (Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali").

ARTICOLO 12- CAPPELLE DI FAMIGLIA

- 1) L'uso a Cappelle di famiglia è ammesso dove previsto dalla tavola degli usi del PRC (Allegato 3), nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
- 2) La costruzione del manufatto è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano, dai cui confini è imposta la distanza di 1 m, e alle indicazioni costruttive e dimensionali indicate nelle schede tipologiche dell'Allegato 2 "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali".
- 3) La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita in 99 anni.
- 4) La fascia di terreno attorno alla cappella, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.

- 5) I caratteri materici e morfologici delle cappelle di famiglia, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi devono rispettare le prescrizioni di Settore (Allegato 1- Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno del recinto cimiteriale).
- 6) I lotti sono numerati in numero progressivo, così come risultanti dalla Allegato 3- Tavola usi del PRC.

ARTICOLO 13- CAMPO DI TUMULAZIONE /TOMBE

- 1) L'uso a Tombe è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PRC(Allegato 3), nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
- 2) La costruzione del manufatto è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano, dai cui confini è imposta la distanza in senso verticale di 80 cm e in senso orizzontale di 75 cm e alle indicazioni costruttive e dimensionali indicate nelle schede tipologiche T₁₋₂ dell'Allegato 2 -Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni.
- 3) I singoli lotti sono numerati in numero progressivo così come risultanti dall'Allegato 3 – Tavola usi cimitero.
- 4) La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita in 99 anni.
- 5) Il tappeto erboso nella zona che ricopre il vestibolo, non occupata dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
- 6) I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi devono rispettare le prescrizioni di Settore (Allegato 1 “Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali”).
- 7) All'interno dell'uso Tombe sono consentite le tumulazioni distinte, alle seguenti condizioni:
 - a) Che siano realizzate con elementi scatolari, come descritto nell'allegato 2 “Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni “
 - b) Che i caratteri materici morfologici e decorativi dei manufatti, rispettino le prescrizioni di Settore (Allegato 1“Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali”).

ARTICOLO 14- CAMPO DI INUMAZIONE/FOSSE

- 1) L'uso a Fosse è ammesso dove previsto dalla tavola degli usi del PRC (Allegato 3), nel rispetto delle

prescrizioni del D.P.R. 285/1990.

- 2) La costruzione dei singoli manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei campi di inumazione sulla cartografia di piano, e dalle dimensioni e caratteristiche indicate nelle schede tipologiche I₁ dell'Allegato 2 "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni".
- 3) Ciascuna fossa per inumazione deve avere una profondità di 200 cm dal piano di superficie del cimitero.
- 4) Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere la lunghezza di 2,20 m e la larghezza di 0,80 m, e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 m. da entrambi i lati come prescritto dal D.P.R. n. 285/90.
- 5) Il tappeto erboso nella zona che ricopre il vestibolo, non occupata dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
- 6) I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi variano con la collocazione nel recinto cimiteriale e devono rispettare le rispettive prescrizioni di Settore (Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali").
- 7) Le eventuali salme indecomposte (inconsunti), rinvenute nelle operazioni di esumazione, devono essere nuovamente inumate in apposito campo di durata concessoria di 5 anni.
- 8) Nella nuova area cimiteriale, è consentito l'utilizzo delle superfici libere recintate come campi di inumazione / fosse provvisorie per inconsunti, nel rispetto dei tempi di realizzazione delle future strutture cimiteriali.

ARTICOLO 15- CAMPO DI INUMAZIONE/FOSSE BIMBI

L'uso a Fosse bimbi è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PRC, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.

- 1) La costruzione dei singoli manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei campi di inumazione sulla cartografia di piano, e dalle dimensioni e caratteristiche indicate nelle schede tipologiche I₂ dell'Allegato 2 "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni".
- 2) Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di età inferiore a dieci anni di età devono avere la lunghezza di 1,50 m e la larghezza di 0,50 m, e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 m. da entrambi i lati come prescritto dal D.P.R. n. 285/90.
- 3) I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto,

degli elementi di arredo e delle epigrafi variano con la collocazione nel recinto cimiteriale e devono rispettare le rispettive prescrizioni di Settore (Allegato 1 “Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all’interno dei recinti cimiteriali”).

- 4) Per ogni campo di inumazione deve essere prevista l’installazione di fontanelle e cassonetti per la raccolta dei fiori.

ARTICOLO 16-CIPPI COMMEMORATIVI E MONUMENTI

- 1) Il PRC individua le aree ad uso cippi commemorativi, all’interno delle quali è consentita l’installazione di opere scultoree di riconosciuto pregio, a commemorazione di personaggi illustri, anche sepolti altrove.
- 2) La realizzazione di cippi commemorativi è subordinata al rispetto delle indicazioni progettuali fornite dall’ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 17- SERVIZI FUNZIONALI

- 1) Nelle zone destinate a servizi funzionali sono ammessi i seguenti usi: spazi per il personale, servizi igienici, depositi, magazzini, camere mortuarie .
- 2) Depositi e magazzini per il ricovero di mezzi meccanici, attrezzi, casse mortuarie, lapidi di campi scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni dei monumenti devono essere localizzati in posizione appartata, preferibilmente lungo la recinzione del cimitero.
- 3) Tutti i servizi funzionali devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull’abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e successive integrazioni)

ARTICOLO 18- ORATORIO

- 1) I cimiteri e i reparti speciali possono essere dotati di una cappella/oratorio destinata agli uffici religiosi e alle funzioni che si svolgono nei giorni consacrati ai defunti.
- 2) Tale cappella deve essere localizzata in modo da consentire un agevole accesso dei feretri e al pubblico.
- 3) L’oratorio può essere dotato di un servizio igienico e di un locale per il ricovero dei paramenti delle cerimonie.
- 4) L’oratorio deve essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull’abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e successive integrazioni).

ARTICOLO 19-CAMERA MORTUARIA

- 1) I cimiteri devono essere dotati di una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri in attesa della loro inumazione, tumulazione, come disposto dall’art. 64 del D.P.R. n. 285/90.

- 2) Normalmente deve essere costruita in prossimità dell'ingresso della struttura cimiteriale, ed avere comunque accesso diretto e separato dagli altri servizi.
- 3) La camera mortuaria deve essere opportunamente ventilata e illuminata attraverso ampie finestre, aperte sulla superficie scoperta del cimitero.
- 4) Le pareti di tale locale devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra artificiale o naturale ben levigata, o in alternativa, devono essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto od altro materiale facilmente lavabile, in accordo con quanto prescritto dall'art.65 del D.P.R. 285/90;
- 5) Il pavimento, in accordo con quanto prescritto dall'art. 65 del D.P.R. 285/90, deve essere di materiale liscio, impermeabile, bene unito e lavabile, e disposto in modo tale da consentire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato lo smaltimento secondo le norme igieniche previste dalla circolare n. 24/93 della Direzione Generale Servizi di Igiene Pubblica.
- 6) La camera mortuaria deve essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e successive integrazioni).

ARTICOLO 20- SERVIZI IGIENICI

- 1) All'interno delle strutture cimiteriali è possibile prevedere la localizzazione di servizi igienici anche in aree destinate ad altri usi.
- 2) I servizi igienici destinati al pubblico devono essere ubicati in posizione appartata, facilmente raggiungibile. Devono essere distribuiti uniformemente all'interno dell'area cimiteriale, garantendo la presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno dedicato alle persone disabili, in ciascun Settore Cimiteriale.

ARTICOLO 21- PERCORSI

- 1) Il PRC individua, all'interno delle aree cimiteriali, i percorsi distinguendo:
 - percorsi adibiti al passaggio di veicoli (carri funebri, auto, mezzi di servizio) e persone;
 - percorsi adibiti al passaggio esclusivo di persone.
- 2) Gli interventi sui percorsi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e successive integrazioni) e quelle dell'Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali").
- 3) Nelle aree cimiteriali, all'esterno del recinto cimiteriale, possono essere realizzati percorsi esclusivi a servizio delle attività funzionali.

ARTICOLO 22- INGRESSI E RECINZIONI

- 1) Il PRC individua gli ingressi, distinguendo quelli di servizio da quelli di uso pubblico.
- 2) Gli ingressi principali possono essere riqualificati con elementi ornamentali, e strutture architettoniche.
- 3) I recinti cimiteriali dovranno essere realizzati in muratura intonacata, in pietra o in mattoni faccia-vista
- 4) In prossimità dell'ingresso principale si deve prevedere un piazzale di dimensioni adeguate - all'esterno del recinto cimiteriale – per la sosta e l'attesa del feretro e del corteo funebre.
- 5) Le pavimentazioni dei piazzali prospicienti gli ingressi principali dei due cimiteri devono tendere, ove possibile, ad essere in pietra naturale o artificiale, corredata da elementi qualificanti di arredo urbano.
- 6) L'accesso pedonale può essere unificato a quello carrabile, mantenendo, ove possibile, una separazione almeno nella scelta dei materiali di finitura.
- 7) Ingressi e percorsi di servizio devono essere distinti, quando possibile, da quelli per il pubblico.
- 8) Tutti gli ingressi devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M.236/89, D.P.R 503/96 e successive integrazioni)

ARTICOLO 23- AREE VERDI E ARREDI

- 1) Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, identificate nelle tavole di progetto del presente PRC, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo come previsto dall' Allegato 1: "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali".
- 2) All'interno dei campi di inumazione/tumulazione, le aree tra le sepolture devono essere pavimentate con i materiali previsti nell' Allegato 1 "Prescrizioni di settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali" o mantenute a prato. La riqualificazione e la manutenzione di tali aree è a carico del Comune.
- 3) È vietato ai privati la piantumazione di essenze arboree nell'area cimiteriale. Ad essi è concesso la sola sistemazione di piante in vaso o fiori recisi in arredi fissi sulla tomba.
- 4) All'interno dell'area cimiteriale, per una migliore fruizione da parte dei visitatori devono essere previsti elementi di arredo urbano fissi (panchine, fontane, cesti portarifiuti, ecc.).

ARTICOLO 24- PARCHEGGI

- 1) Le aree esterne al cimitero sono utilizzabili per parcheggi.
- 2) All'interno dell'area parcheggio deve essere previsto 1 posteggio riservato ai portatori di handicap ogni 50 posti auto, come previsto dalla legge n. 13/1989 e dal D.M.236/89.

- 3) Gli eventuali parcheggi di nuova realizzazione dovranno essere alberati con specie arboree autoctone, opportunamente illuminati, e pavimentati, situati in prossimità degli ingressi, e dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e successive integrazioni)
- 4) All'interno dei parcheggi devono essere individuate le aree destinate al parcheggio dei cicli, attrezzate con apposite rastrelliere.
- 5) Nelle aree destinate a parcheggio del cimitero è consentita l'installazione di strutture leggere temporanee per chioschi di fiori.

ARTICOLO 25- PARCHI E GIARDINI DELLA MEMORIA

- 1) Il PRC individua nella cartografia le aree verdi ad uso di Giardino della Memoria, destinato alla realizzazione di spazi verdi pubblici e pedonali.
- 2) All'interno del giardino della Memoria è previsto uno spazio attrezzato per l'inserimento di monumenti o targhe a ricordo di defunti di cui si siano disperse le ceneri e lapidari, da fissare nelle facciate posteriori delle cappelle di famiglia.
- 3) Nelle aree verdi costituenti il giardino della Memoria devono essere piantumate esclusivamente specie arboree autoctone come previsto dall' Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali"
- 4) I percorsi interni ai parchi della memoria devono essere realizzati in pietra naturale o artificiale con finitura antisdrucchiolo.
- 5) All'interno del giardino della memoria devono essere previsti elementi di arredo urbano fissi, quali panchine, fontane, cesti porta-rifiuti, ecc. Gli elementi di arredo urbano interno al Parco della Memoria, devono avere caratteristiche materiche e morfologiche uniformi privilegiando l'uso di materiali naturali.
- 6) Le aree verdi del giardino della memoria possono essere dedicate all'inumazione e la dispersione delle ceneri.
- 7) I progetti di Giardini della Memoria possono prevedere l'inserimento di sepolture per bambini.

ARTICOLO 26- ZONE FILTRO E DI RIQUALIFICAZIONE DEL RECINTO

- 1) L'ufficio tecnico comunale individuerà i filtri esterni, ovvero gli allineamenti lungo i quali prevedere interventi che migliorino l'inserimento ambientale del cimitero come alberature verdi "schermanti" accompagnate da percorsi pedonali o ciclabili,.
- 2) Il miglioramento dell'inserimento ambientale lungo i fronti individuati può tradursi in interventi di riqualificazione dei fronti esterni del recinto cimiteriale.

ARTICOLO 27- ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 1) Sarà compito dell'ufficio tecnico comunale individuare le aree destinate ad attività commerciali.
- 2) Nelle aree destinate a parcheggio, ad aree verdi esterne al cimitero sono consentite, a titolo precario, piccole costruzioni temporanee amovibili per il ristoro, per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e per la onoranza dei defunti.
- 3) Le costruzioni temporanee consentite devono armonizzarsi con i contesti ambientali nei quali si trovano, e privilegiare l'utilizzo di strutture leggere in legno, ferro e vetro, secondo una tipologia unificata sulla base di un progetto unitario. Tale progetto può essere realizzato dal Comune anche mediante un piano di valorizzazione commerciale. Tale progettazione dovrà altresì rispettare le normative vigenti ed i regolamenti in materia di accessibilità (L.13/1989 e successive integrazioni), sicurezza (L. 626/1994) ed igiene.

ARTICOLO 28- ATTREZZATURE IMPIANTISTICHE

- 1) Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali devono essere dotati i cimiteri, e precisamente:
 - a) impianto idraulico;
 - b) impianto di illuminazione;
 - c) impianto drenante;
 - d) impianto fognario;
- 2) Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazione di quelli carenti o mancanti con particolare attenzione allo smaltimento delle acque bianche e nere.

ARTICOLO 29- CAMBIO D'USO

- 1) Costituisce mutamento dell'uso il passaggio da una destinazione ad un'altra, ad esclusione di quelli individuati ai commi 3-4.
- 2) Nelle strutture di tumulazione non costituiscono cambio dell'uso:
 - a) il passaggio da Colombari avelli a Colombari nicchie cinerarie;
 - b) il passaggio da Colombari avelli a Colombari ossari;
 - c) il passaggio da Colombari nicchie cinerarie a Colombari ossari;
 - d) l'inserimento di nuovi ossari e nicchie cinerarie;
 - e) l'inserimento di servizi igienici e vani tecnici per gli impianti.

- 3) Non costituisce cambio d'uso nelle aree di inumazione la riconfigurazione del disegno delle fosse, l'inserimento di scolorari, la scelta del tipo di inumazione, la realizzazione di piccole aree verdi.

TITOLO III- ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE D'INTERVENTO

ARTICOLO 30- INTERVENTI EDILIZI

- 1) Nelle aree di intervento omogenee di cui all'art. 3 delle presenti norme sono consentiti gli interventi edilizi :
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) ripristino tipologico;
 - d) ristrutturazione edilizia;
 - e) ristrutturazione urbanistica;
 - f) demolizione;
 - g) nuova costruzione.
- 2) Gli interventi edilizi di competenza del Comune, con esclusione degli interventi d'urgenza e della manutenzione ordinaria, devono essere programmati, anche per stralci, attraverso progetti unitari di settore e nel rispetto dei disposti di cui all' Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali".
- 3) Gli interventi di nuova costruzione previsti nella aree di completamento ed espansione ad opera del Comune, richiedono, in fase di progettazione, la realizzazione di specifiche schede di settore, conformi a quelle dell' Allegato 2 "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni".
- 4) Gli interventi edilizi privati di cui al comma 1 del presente articolo possono essere realizzati nel rispetto dei disposti di cui all' Allegato 2 "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni", con i titoli abilitativi e le modalità procedurali specificate nella seguente tabella e delle schede tipologiche.

ARTICOLO 31- TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI EDILIZI

- 1) All'interno delle aree cimiteriali gli interventi edilizi da parte del Privato, possono essere realizzati mediante preventiva istanza di Autorizzazione edilizia o Denuncia Inizio Attività, con emissione di parere da parte dell'ufficio tecnico.
- 2) I titoli abilitativi di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare come specificato nei successivi articoli dal 33 al 39.
- 3) L'istanza dei titoli abilitativi di cui al comma 1 deve essere redatta da un tecnico abilitato, sulla base della modulistica fornita dal Comune.

4) All'istanza di autorizzazione edilizia devono essere allegati in duplice copia i seguenti elaborati e documenti:

	AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE EDILIZIA		Cappella edicola	Tombe
a	Relazione tecnico-descrittiva		x	x
b	Documentazione fotografica		x	x
c	Elaborati grafici quotati dello stato di fatto	Planimetria generale	1:200	1:200
		Pianta	1:50	1:20
		Prospetti	1:50	1:20
		Sezioni	1:50	1:20
d	Elaborati grafici quotati di progetto	Planimetria generale	1:200	1:200
		Pianta	1:50	1:20
		Prospetti	1:50	1:20
		Sezioni	1:50	1:20
		Particolari costruttivi-decorativi	1:20-10	1:20-10
e	Elaborati grafici di raffronto	Planimetria generale	1:200	1:200
		Pianta	1:50	1:20
		Prospetti	1:50	1:20
		Sezioni	1:50	1:20
f	Titolo di possesso/concessione		x	x
g	Quietanza versamento diritti di segreteria		x	x
h	Verifica del superamento delle barriere architettoniche		x	x

- 5) All'istanza di Denuncia di Inizio Attività devono essere allegati in duplice copia i seguenti elaborati e documenti:

	DIA		Cappella edicola	Tombe
a	Relazione tecnico-descrittiva		x	x
b	Documentazione fotografica		x	x
c	Elaborati grafici quotati dello stato di fatto	Planimetria generale	1:200	1:200
		Pianta	1:20	1:20
		Prospetti	1:20	1:20
		Sezioni	1:20	1:20
d	Elaborati grafici quotati di progetto	Planimetria generale	1:200	1:200
		Pianta	1:20	1:20
		Prospetti	1:20	1:20
		Sezioni	1:20	1:20
		Particolari costruttivi-decorativi	1:5	1:5
e	Elaborati grafici di raffronto		x	x
f	Titolo di possesso/concessione		x	x
g	Quietanza versamento diritti di segreteria		x	x
h	Verifica del superamento delle barriere architettoniche		x	x

- 6) Il titolo di possesso/concessione può essere prodotto con autocertificazione del proprietario-concessionario sotto la propria responsabilità.
- 7) Qualora il responsabile di procedimento necessiti di ulteriori chiarimenti può richiedere documenti integrativi.
- 8) Costituiscono variazioni essenziali al titolo concessionario o alla denuncia di inizio attività:
- a) La modifica della sagoma dell'edificio e del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;

- b) La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato;
 - c) Il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e dell'apparato decorativo per i manufatti sottoposti a tutela.
- 9) Ai sensi della legge le modifiche a denunce di inizio attività o titolo abilitativo che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di denuncia di inizio attività o alla richiesta di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite al comma 9 del presente articolo. In tali casi la denuncia di inizio attività o il titolo costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.
- 10) Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.
- 11) In ambito cimiteriale costituisce abuso edilizio:
- a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
 - b) la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;
 - c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, di cui al comma 1
- 12) Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- 13) La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione ed il passaggio di proprietà dello stesso al Comune, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 32- MANUTENZIONE ORDINARIA

- 1) Si considerano opere di manutenzione ordinaria il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici. In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi; la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o fioriera.
- 2) Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale fino al limite del 30% delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei

singoli settori, purchè ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore. Tra queste:

- a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti;
 - b) pulitura delle facciate;
 - c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura;
 - d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
 - e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
 - f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
 - g) posa o sostituzione di lapidi;
 - h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali.
- 3) Con riferimento agli impianti e apparecchi igienico-sanitari già esistenti sono ammesse come manutenzione ordinaria opere di riparazione, sostituzione e parziale adeguamento.

ARTICOLO 33- MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- 1) Sono lavori di manutenzione straordinaria in ambito cimiteriale le opere così definite:
 - a) gli interventi di rifacimento del tinteggio delle facciate,
 - b) la sostituzione del rivestimento esterno,
 - c) la riparazione o il consolidamento di parti strutturali,
 - d) la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero del numero di loculi e tumuli.
- 2) Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse, sulla base di un progetto unitario eseguito per ciascun settore del cimitero o per ciascuna unità (tomba, cappella), opere di:
 - a) rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti;
 - b) tinteggiatura;
 - c) impermeabilizzazione e rifacimento totale del manto di copertura;
 - d) sostituzione di infissi, elementi decorativi ed elementi di arredo (panchine o fontane)
 - e) integrazione e completamento della vegetazione esistente, abbattimento di alberi
- 3) Nelle aree di tutela, conservazione e valorizzazione, il tinteggio dovrà essere eseguito previa indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione del colore originale.

- 4) Nelle aree non soggette a tutela o conservazione è ammessa la realizzazione di nuovi rivestimenti in materiale diverso da quello originale e l'inserimento di nuovi elementi ornamentali.
- 5) Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali o orizzontali, scale, tetto) sono ammesse opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
- 6) Con riferimento agli impianti igienico-sanitari, sono ammesse opere di installazione ed integrazione.
- 7) Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio e ascensori; allarmi; videosorveglianza; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione di impianti tecnologici non presenti in precedenza e delle relative reti.
- 8) Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria devono rispettare le indicazioni materiche e formali contenute nell'Allegato 2 "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni".

ARTICOLO 34- RIPRISTINO TIPOLOGICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO

- 1) Sono lavori di ripristino tipologico le opere in area cimiteriale in cui si considerano come tali gli interventi che riguardano elementi non conformi alla normativa vigente ed incongrui all'ambiente cimiteriale.

Il tipo di intervento prevede:

- a) l'adeguamento normativo dei percorsi, anche esterni, secondo le disposizioni della Legge 13/1989;
- b) l'ampliamento delle aperture delle cripte (botole), per facilitare le operazioni di tumulazione;
- c) la trasformazione degli avelli con dimensioni fuori standard ;
- d) la messa in opera di sistemi atti a garantire l'aerazione naturale degli avelli (loculi areati);
- e) la messa a norma degli impianti.

ARTICOLO 35- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

- 1) Sono lavori di ristrutturazione edilizia le opere in ambito cimiteriale in cui si considerano come tali gli interventi ai manufatti che, pur non presentando particolari caratteristiche o tipologiche, sono compatibili con l'organizzazione dell'impianto cimiteriale.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la

realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.

- 2) Nell'ambito degli interventi di "ristrutturazione edilizia" sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, per l'installazione di impianti tecnologici", e la correzione del terreno con enzimi per facilitare la scheletrizzazione delle salme.
- 3) Nei casi di "ristrutturazione edilizia" non comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma alle seguenti condizioni:
 - a) mantenimento o diminuzione del volume;
 - b) divieto di realizzazione di volumi aggiuntivi, ad eccezione di quelli tecnici;
 - c) l'altezza massima non può superare l'altezza esistente dell'edificio oggetto di "ristrutturazione edilizia".
- 4) Nei casi di "ristrutturazione edilizia" comportante demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato:
 - a) la modifica della sagoma è ammessa alle seguenti condizioni:
 - realizzazione di nuovi volumi tecnici;
 - b) la fedele ricostruzione del fabbricato non deve necessariamente avvenire mediante la ripetizione degli elementi formali e delle tecnologie costruttive originarie, ma può essere realizzata seguendo nuovi processi tecnologici, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera a).
- 5) Il riadattamento dei campi di inumazione/tumulazione, eseguito dal Comune, comporta la preliminare analisi chimica. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica (sistemi drenanti, ecc.).
- 6) Gli interventi di ristrutturazione edilizia da parte dei privati devono rispettare i disposti di cui all'Allegato 1 "Prescrizione di settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali".
- 7) Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare le indicazioni materiche e formali contenute nell' Allegato 1 "Prescrizione di settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali".

ARTICOLO 36- RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

- 1) Sono lavori di ristrutturazione urbanistica in ambito cimiteriale gli interventi su manufatti incongrui, mediante il rifacimento, anche con altro uso e la ricostruzione, il rifacimento e lo spostamento secondo le prescrizioni e della cartografia di piano.
- 2) Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con l'ambito circostante, ricercato anche in termini di riqualificazione dell'ambiente cimiteriale, e non possono prevedere aumenti di volume del costruito. I progetti per le nuove costruzioni dovranno

tenere conto delle indicazioni materiche e formali contenute nell' Allegato 1 "Prescrizioni di settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali".

- 3) I progetti pubblici di ristrutturazione urbanistica possono essere attuati, fatti salvi i diritti di terzi, solo a decadenza delle concessioni d'uso. Tali progetti possono prevedere usi e volumi diversi da quelli in essere e la riedificazione di nuove costruzioni diverse per sagoma e volume.
- 4) I manufatti privati ad uso edicola, cappella e tomba devono essere ricostruiti nel rispetto delle indicazioni volumetriche e tipologiche prescritte e rispettare le distanze minime indicate nell'Allegato 2 "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni". È ammessa la realizzazione del manufatto in posizione diversa da quella originaria.

ARTICOLO 37- DEMOLIZIONE

- 1) Gli interventi di "demolizione" si applicano ai manufatti o parti di essi in contrasto con le caratteristiche architettoniche della relativa area omogenea di appartenenza, compatibilmente all'uso dell'oggetto. Tali interventi prevedono l'eliminazione di parti incongrue esistenti , anche per la futura ricostruzione di oggetti diversi.
- 2) Gli interventi di demolizione sono di competenza del Comune e dei privati.
- 3) A decadenza delle concessioni, i manufatti in concessione privata nelle aree soggette a configurazione morfologica devono essere demoliti.

ARTICOLO 38- INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE

Gli interventi di nuova costruzione possono essere di competenza pubblica o privata.

- 1) Sono di competenza pubblica gli interventi di nuova costruzione di:
 - a) strutture ad avelli, ossari o nicchie cinerarie;
 - b) campi di inumazione;
 - c) campi di tumulazione;
 - d) cippi commemorativi e monumenti;
 - e) servizi;
 - f) percorsi;
 - g) aree verdi e arredi;
 - h) ingressi e recinzioni;
 - i) parcheggi, zone filtro e di riqualificazione del recinto;
 - j) attività commerciali, chioschi;

- k) manufatti speciali per attrezzature impiantistiche.
- 2) Sono di competenza privata:
- l) cappelle/edicole;
 - m) tombe;
 - n) piccoli manufatti di arredo delle fosse;
 - o) cippi commemorativi e monumenti.
- 3) Tutti gli interventi di nuova costruzione devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato 2 "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni, nell'Allegato 1 "Prescrizioni di settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali" e degli articoli del titolo II "Usi del suolo, attività e funzioni" delle presenti norme.
- 4) I manufatti di nuova costruzione non devono superare l'altezza degli edifici esistenti misurata alla linea di gronda, e devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con il contesto.
- 5) La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione deve rispettare le indicazioni di inumazione e tumulazione, previsto dall'art.72 del D.P.R. 285/1990.
- 6) La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendanti.
- 7) Interventi privati di nuova costruzione sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato 2 "Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni, nell'allegato 1 "Prescrizioni di settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali" e degli articoli del titolo II delle presenti norme.
- 8) Gli interventi privati di cui al comma 1, lettera l), m) sono soggetti a aut / conc. edilizia.
- 9) Gli interventi privati di cui al comma 1, lettera n), o) sono soggetti a Denuncia di inizio attività.
- 10) La realizzazione di manufatti fuori terra, ipogei o semi-ipogei comporta il calcolo e il collaudo nel rispetto del "Testo Unico, Norme tecniche per le costruzioni".
- 11) I progetti di completamento di strutture di sepoltura devono essere realizzati curando l'integrazione formale e materica con l'esistente e possono prevedere l'inserimento di spazi accessori alle funzioni cimiteriali.
- 12) Varianti in corso d'opera a progetti approvati possono comportare parziali trasformazioni e l'integrazione di usi diversi da quelli principali, nei limiti previsti dall'art. 36(ristrutturazione edilizia) e art. 30 (cambi d'uso) delle seguenti norme.

13) Nelle nuove costruzioni sono vietati intonaci e rivestimenti plastici, colori al quarzo.

TITOLO IV-MODALITA' DI INTERVENTO

ARTICOL 39- INTONACI

- 1) Qualora non sia possibile il recupero degli intonaci esistenti, è ammesso il loro rifacimento nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) utilizzo di malta per intonaco composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e/o grassello di calce) e sabbia;
 - b) divieto di utilizzare malte cementizie anche laddove conglomerate con ghiaietto di varia granulometria, intonaci plastici e rivestimenti di qualsiasi genere.
- 2) Nei casi di rifacimento, integrazioni o manutenzione degli intonaci, l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso a tutti i prospetti della struttura cimiteriale interna a ciascun Settore, così come delimitato nell'Allegato 1 "Prescrizione di settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali"
- 3) L'intervento di risanamento e di rifacimento degli intonaci deve avere cura di recuperare e di evidenziare le lapidi, gli affreschi, i bassorilievi, gli elementi commemorativi, e quant'altro particolare costituisca documento rilevante dell'evoluzione storica della struttura cimiteriale.

ARTICOLO 40- COLORITURE

- 1) Sugli edifici è ammesso l'utilizzo di:
 - a) coloriture ad affresco, con intonaci colorati in pasta;
 - b) tinteggio a calce;
 - c) tinteggio a tempera;
 - d) tinteggio a base di silicati, preferibilmente steso a velatura e non coprente.
- 2) In nessun tipo di intervento edilizio è ammesso l'impiego di tinteggi al quarzo ovvero plastici.
- 3) Nel caso di coloritura di un fronte di una unità architettonica (cappella), l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso anche ai restanti fronti.

ARTICOLO 41- RIVESTIMENTI

- 1) Gli interventi che interessano le superfici verticali del complesso cimiteriale devono tendere all'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui all'interno di ciascun settore cimiteriale, scelti tra quelli individuati dall'Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali".
- 2) Gli interventi che interessano le superfici verticali che definiscono il limite esterno di complessi cimiteriali devono tendere all'armonizzazione e unitarietà.

- 3) Le indicazioni riguardanti i rivestimenti vengono fornite nelle Schede delle Parti comuni dell'Allegato 1 "Prescrizione di settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali", distinguendo i rivestimenti esterni dai rivestimenti interni. Per rivestimenti esterni si intendono le finiture e i materiali delle superfici verticali prospicienti i percorsi scoperti. Per rivestimenti interni si intendono le finiture e i materiali delle superfici verticali delle costruzioni presenti nei cimiteri.

ARTICOLO 42-ELEMENTI DI FINITURA

- 1) I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati preferibilmente in rame.
- 2) Le mensole possono essere ricostruite, seguendo le forme, l'aggetto e le tecniche costruttive tradizionali. In particolare è sconsigliato l'uso di elementi costruttivi non tradizionali come, per esempio, travetti di cemento precompresso (anche se dipinti) o solettine di c.a. (anche se intonacate).
- 3) Le copertine a protezione di parti aggettanti delle facciate devono essere realizzate in rame o in piombo.
- 4) I pluviali devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi;
 - b) in presenza degli aggetti di cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo;
 - c) devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità della facciata;
 - d) nel caso di facciata, la parte terminale del pluviale deve essere posizionata sotto traccia e raccordata alla fognatura comunale.

ARTICOLO 43- ELEMENTI DECORATIVI / LAPIDI

- 1) Le lapidi e le targhe commemorative devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) avere dimensioni e foggia tali da armonizzarsi con l'aspetto esteriore del manufatto;
 - b) non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata;

ARTICOLO 44- PORTE E SERRAMENTI

- 1) Le porte e i serramenti, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) la colorazione deve armonizzarsi con il contesto costruttivo;

ARTICOLO 45- SPAZI APERTI E PAVIMENTAZIONI

- 1) All'interno delle strutture cimiteriali devono essere conservati e valorizzati:
 - a) gli spazi aperti e il verde;

- 2) Gli spazi aperti quali aree verdi, percorsi e campi di inumazione, devono rispettare le seguenti condizioni:
- a) obbligo di mantenimento delle parti verdi ove esistenti;
 - b) obbligo di mantenimento e ripristino della pavimentazione originaria.
 - c) divieto di messa in opera di manti bituminosi o cementizi come, per esempio, i masselli prefabbricati in calcestruzzo;
 - d) sono ammessi interventi dei manufatti esistenti (muri di cinta, portali di accesso, cancellate, inferriate, elementi di arredo, viali e stradelli pedonali), comprese eventuali modifiche, dettate da esigenze di ordine funzionale strettamente legate all'accessibilità, quali ad esempio la creazione di rampe;
 - e) è ammessa la realizzazione di stradelli pedonali e tracce carrabili in laterizio o in pietra;
 - f) sono ammessi interventi di mantenimento o eventuale ripristino delle alberature presenti con specie arboree autoctone.
- 3) Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, devono:
- a) tendere quanto possibile all'utilizzo di uno stesso materiale in ciascun settore cimiteriale, scelto tra quelli indicati nelle schede "Prescrizioni di Settore" dell'Allegato 1;
 - b) utilizzare materiali antigelivi con finiture antisdrucchiolo;
 - c) assicurare l'accessibilità alle persone diversamente abili e ai mezzi di servizio;
 - d) garantire la pendenza necessaria al defluvio delle acque.
- 4) Le indicazioni riguardanti i materiali ammessi per le pavimentazioni vengono fornite dall'Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse all'interno dei recinti cimiteriali", nelle Schede delle Parti comuni.

ARTICOLO 46- ASSETTO DELLE STRUTTURE VERTICALI

- 1) Gli interventi volti a migliorare l'organizzazione del sistema resistente devono considerare sia l'assetto fondazionale dell'edificio, sia la reciproca coesione fra i suoi singoli elementi strutturali.

ARTICOLO 47- PRESCRIZIONI MATERICHE E FORMALI DI SETTORE

- 1) I proprietari dei manufatti funerari (cappelle, tombe, edicole, o lapidi) sono obbligati, nel rispetto delle norme prescritte con la presente disciplina, a tutelare e conservare l'integrità materica e cromatica dei manufatti e delle loro finiture.
- 2) Al fine di migliorare la qualità e rafforzare l'identità della struttura cimiteriale, nell'Allegato 1

denominato “Prescrizioni di settore ed essenze arboree ammesse all’interno dei recinti cimiteriali” sono fornite indicazioni di dettaglio per gli interventi all’interno del cimitero, che riguardano i materiali, le forme, le dimensioni, gli apparati cromatici e decorativi ammessi, sia nelle parti comuni che in quelle private, anche in riferimento alle diverse tipologie di sepoltura.

- 3) I proprietari dei manufatti funerari (cappelle, tombe, edicole, o lapidi) sono obbligati a rispettare le norme contenute nell’Allegato2 “Repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per interventi edilizi e nuove costruzioni”, in caso di interventi di “manutenzione straordinaria”, “ristrutturazione edilizia”, “ristrutturazione urbanistica” o “nuova costruzione”.

TITOLO V- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 49- VALIDITÀ DEL PC

1) Il Piano Regolatore Cimiteriale è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione.

È fatto salvo il recepimento, da parte del P.U.C, qualora fossero necessarie modifiche alle destinazioni d'uso.

2) Il piano ha validità ventennale e deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni.

ARTICOLO 50- PROGRAMMAZIONE

1) Il Comune prevede la pianificazione degli interventi edilizi secondo le varie categorie d'intervento e della manutenzione delle parti tecnologiche dei due cimiteri, mediate piani operativi.

2) I piani devono garantire:

a) la disponibilità delle sepolture per inumazione

b) la tutela, conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli spazi comuni;

ARTICOLO 51- REGOLAMENTI E PIANI PARTICOLAREGGIATI

1) È facoltà del Comune approvare ulteriori specifici regolamenti di gestione e piani particolareggiati costituenti sviluppi operativi della presente normativa, volti ad ottenere obiettivi di qualità negli interventi di riqualificazione ambientale, di recupero del patrimonio edilizio ed in generale dell'ambiente cimiteriale.

ARTICOLO 52- RINVII E DEROGHE

1) Per quanto non contemplato nella presente normativa si demanda alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Villa San Pietro e alle normative vigenti in tema di polizia mortuaria.

ART. 48- NORME TRANSITORIE

L'attività edificatoria all'interno del vecchio cimitero non sarà più consentita, eccetto per le aree già date in concessione.

Si estendono al vecchio cimitero le prescrizioni del presente piano regolatore cimiteriale.

Villa San Pietro, Novembre 2010

Il progettista

Dott. Ing. Antioco Floris

PRESCRIZIONI DI SETTORE

Le seguenti “Prescrizioni di Settore” rappresentano una guida schematica finalizzata principalmente a fornire prescrizioni di dettaglio per gli interventi all’interno del Cimitero.

Attraverso le tabelle costituenti le “Prescrizioni di Settore” vengono individuati i materiali, le forme, le dimensioni, gli apparati cromatici e decorativi ammessi, sia nelle parti comuni che in quelle private, anche in riferimento alle diverse tipologie di sepoltura.

Le indicazioni materiche e formali sono differenziate rispetto alle caratteristiche dei Settori costituenti il cimitero.

Le “Prescrizioni di Settore” sono indirizzate al miglioramento qualitativo e al rafforzamento dell’identità di ciascun Settore cimiteriale.

Ciascun Settore, rappresenta un unico ambiente architettonico, all’interno del quale i diversi elementi costitutivi devono tendere all’integrazione, e superare la frammentarietà dovuta talvolta a presenze incongrue.

Le disposizioni fornite dalle “Prescrizioni di Settore” si riferiscono:

- **Alle parti comuni:** riguardano in particolare i percorsi, il verde e le strutture cimiteriali;
- **Alle parti private:** riguardano in particolare i manufatti di tumulazione (cappelle, avelli, ossari, cinerari), di inumazione (tombe, lapidi), o manufatti celebrativi (cippi commemorativi).

1. LE PARTI COMUNI:

Gli interventi che interessano le parti comuni devono seguire le prescrizioni presenti nelle “Prescrizioni di Settore”, riguardanti i caratteri dimensionali, materici e formali ammessi nelle pavimentazioni, nei rivestimenti, nell’apparato cromatico e decorativo, con particolare attenzione agli intonaci, ai tinteggi, agli elementi scultorei, ai serramenti, all’illuminazione, all’arredo vegetale e ad ogni altro tipo di elemento decorativo.

All’interno di ciascun settore cimiteriale gli interventi dovranno perseguire l’unitarietà materica e formale generale, nel rispetto delle prescrizioni presenti nelle “Prescrizioni di Settore”. Questo significa che le indicazioni materiche e formali generali riportate nelle tabelle costituenti le “Prescrizioni di Settore” devono essere applicate in maniera unitaria all’interno di ciascun Settore, nell’ottica di un progetto omogeneo e coerente all’interno di ciascuna unità architettonica-spaziale.

1.1 PAVIMENTAZIONI

- A. Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, devono tendere all'utilizzo di uno stesso materiale in ciascun settore cimiteriale.
- B. Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o parti di queste, devono utilizzare materiali antigelivi con finiture antisdrucchiolo.
- C. Il progetto e la posa delle pavimentazioni devono assicurare l'accessibilità alle persone diversamente abili e ai mezzi di servizio, e devono garantire la pendenza necessaria al defluvio delle acque.
- D. Le indicazioni riguardanti le pavimentazioni vengono fornite nelle Schede delle Parti comuni.

1.2 RIVESTIMENTI

- A. Gli interventi che interessano le superfici verticali dei complessi cimiteriali devono tendere all'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui all'interno di ciascun settore cimiteriale, scelti tra quelli individuati nelle schede "Prescrizioni di Settore".
- B. Gli interventi che interessano le superfici verticali che definiscono il limite esterno dei complessi cimiteriali devono tendere all'armonizzazione e unitarietà.
- C. Le indicazioni riguardanti i rivestimenti vengono fornite nelle Schede delle Parti comuni.

1.3 COPERTURE

- A. Gli interventi che interessano le coperture dei complessi cimiteriali devono tendere alla costruzione di tetto a falde con coppi.
- B. Le indicazioni riguardanti le coperture vengono fornite nelle Schede delle Parti comuni.

2. LE PARTI PRIVATE

Gli interventi che interessano le parti private devono seguire le indicazioni presenti nelle schede “Prescrizioni di Settore”.

Le indicazioni fornite dalle “Prescrizioni di Settore” riguardano in particolare:

- A. la morfologia e le dimensioni massime dei manufatti
- B. i materiali ammessi per i rivestimenti esterni dei manufatti
- C. l'apparato cromatico e decorativo ammesso, con particolare riferimento ad elementi scultorei o pittorici, bassorilievi, mosaici, epigrafi, portafoto, portafiori o portalume, e ogni altro tipo di elemento decorativo, anche vegetale.

Le indicazioni fornite dalle “Prescrizioni di Settore” non hanno carattere vincolante, ma carattere indicativo.

Le indicazioni fornite dalle “Prescrizioni di Settore” sono specificate per le differenti tipologie di sepoltura, ovvero:

1. avelli (rivestimenti, arredi e morfologia delle lapidi)
2. ossari (rivestimenti, arredi e morfologia delle lapidi)
3. urnari (rivestimenti, arredi e morfologia delle lapidi)

4. Cappelle di famiglia (rivestimenti, arredi e morfologia dei manufatti);
5. tombe (rivestimenti, arredi e morfologia dei manufatti);
6. inumazioni (rivestimenti, arredi e morfologia delle lapidi)
7. cippi commemorativi o monumenti (rivestimenti, arredi e morfologia dei manufatti)

ESSENZE AMMESSE ALL'INTERNO DEI RECINTI CIMITERIALI E NEI PARCHI DELLA MEMORIA

Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo come indicate nel seguente elenco:

Thuja	Tuia cipressaceae
Tasso bacata	Taxus bacata
Cipresso leylandi	Cipressi leylandi
Bosso comune	Buxus sempervirens
Picea conica	Picea glauca conica

CIMITERO NUOVO

PARTI COMUNI						
Settore	Pavimentazione Percorsi scoperti	Rivestimenti esterni	Coperture	Arredi vegetali	Arredi non vegetali	Illuminazione
	Calcestre, pietra naturale chiara, pietra artificiale chiara, materiale ceramico con finitura antisdrucchiolo	Intonaco tinteggio chiaro, pietra naturale chiara, mattoni facciavista	Coppi	Piante con apparato radicale poco invasivo, a lenta crescita, non caduche. Siepi con le stesse caratteristiche lungo la perimetrazione dei campi	Panchine in pietra naturale o cemento, fontanelle in ghisa o cemento	Illuminazione preferibilmente indiretta, lampade e risparmio energetico, con tonalità della luce "calda" (minore di 4000 K)

CIMITERO NUOVO				
PARTI COMUNI				
Settore	Pavimentazione coperta	Rivestimenti interni		
	Pietra naturale, pietra artificiale, materiale ceramico con finitura antisdrucchiolo	Intonaco tinteggio chiaro, pietra naturale, mattoni facciavista		

ERO NUOVO				
SETTORE	PARTI PRIVATE: TUMULAZIONE IN AVELLO			
	Rivestimento avello	Arredi		Morfologia
	Pietra naturale, o marmo chiaro, o granito	Portafoto	In ferro-bronzo bruniti dim. Max cm 15x12 ovali	Lapide a raso con borchie agli spigoli
		Portafiori e portalumi	In ferro-bronzo bruniti H max cm 20	
		Epigrafe anagrafica	Incisa, caratteri tipo bodoniani (Times) H cm 3,5	
		Epigrafe affettiva	Incisa, caratteri tipo bodoniani, H cm 2, max 30 caratteri	
		Numero fossa	Incisa sotto la lapide, inquadrata in ovale bianco, H 2,5 cm	
		Arredo vegetale	Fiori recisi o finti e piante grasse	
		Arredi non vegetali	Bassorilievi in ferro brunito o incisioni	

CIMITERO NUOVO				
SETTORE	PARTI PRIVATE: TUMULAZIONE IN OSSARIO			
	Rivestimento ossario	Arredi		Morfologia
	Pietra naturale o marmo chiaro, o granito	Portafoto	In ferro-bronzo bruniti dim. Max cm 14x11	Lapide a raso
		Portafiori e portalumi	In ferro-bronzo bruniti H max. cm 15	
		Epigrafe anagrafica	Incisa, caratteri tipo bodoniani (Times) H cm 3	
		Epigrafe affettiva	Incisa, caratteri tipo bodoniani, H cm 2	
		Numero fossa	Incisa sotto la lapide H 2,5 cm	
		Arredo vegetale	Fiori recisi o finti	
		Arredi non vegetali	incisioni	

SETTORE	PARTI PRIVATE: TUMULAZIONE IN URNARIO			
	Rivestimento cinerario	Arredi		Morfologia
	Pietra naturale o marmo chiaro o granito	Portafoto	In ferro-bronzo bruniti dim. Max cm 14x11	Lapide a raso
		Epigrafe anagrafica	In ferro-bronzo bruniti H max. cm 15	
		Epigrafe affettiva	Incisa, caratteri tipo bodoniani (Times) H cm 3	
		Numero fossa	Incisa, caratteri tipo bodoniani, H cm 2	
		Arredo vegetale	Fiori recisi o finti	
		Arredi non vegetali	incisioni	

CIMITERO NUOVO					
SETTORE	PARTI PRIVATE: TUMULAZIONE IN CAPPELLA				
	Rivestimenti esterni	Arredi		Coperture	
	Marmi chiari non lucidati ne levigati, pietre naturali chiare. Materiali non gelivi	Iscrizioni	Applicate o incise, non lucide		Copertura tetto a falde con coppi 20° pendenza
		Arredo	Fiori recisi e piantumati		
		Arredi non vegetali	Sculture, bassorilievi, mosaici, affreschi		

CIMITERO NUOVO					
SETTORE	PARTI PRIVATE: TUMULAZIONE IN TOMBA				
	Rivestimenti esterni	Arredi		Morfologia	
	Marmi chiari non lucidati ne levigati, pietre naturali chiare. Materiali non gelivi.	Arredo vegetale	Fiori recisi e piantumati		
		Arredi non vegetali	Sculture, bassorilievi, mosaici, affreschi		

CIMITERO NUOVO				
SETTORE	PARTI PRIVATE: INUMAZIONE			
	Rivestimenti esterni	Arredi		Morfologia
		Portafoto	Non lucidi	Lastre verticali con supporto senza coprifossa orizzontale
		Epigrafe anagrafica	Non lucida, cm 2 <H<6	
		Epigrafe affettiva	Non lucida cm 2<h<4, max 50 caratteri	
		Numero fossa	Non lucido h 2 cm	
		Arredo vegetale	Fiori piantumati e piante autoctone	
		Arredi non vegetali	Sculture o bassorilievi	

CIMITERO NUOVO					
SETTORE	PARTI PRIVATE: CIPPO COMMEMORATIVO O MONUMENTALE				
	Rivestimenti esterni	Arredi		Morfologia	
	Marmi chiari o pietre naturali, non lucidati ne levigati	Iscrizioni	Incise, cm 4<h<10		
		Arredo vegetale	Fiori piantumati e piante autoctone		
		Arredi non vegetali	Sculture, bassorilievi		

